

Co.Re.Com. Cal/Ri

DELIBERAZIONE N.28

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

Turano xxx c/ Dahlia TV xxx

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

nella seduta del giorno 19/03/2012, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro	Presidente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente
Dott. Paolo Posteraro	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Dirigente del Settore Assistenza agli Organi Istituzionali – Affari generali e legali del Comitato;

Visti:

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 di approvazione del testo del codice civile;

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011 "Approvazione del Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g) della legge 14 novembre 1995, n. 481";

gli artt. 17 e 17 bis della Delibera n. 274/07/Cons, "Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso;

la Delibera 664/06/Cons, allegato A;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

Vista l'istanza del 03 maggio 2011, acquisita al prot. Corecom Calabria n. 23207, con cui il sig. Turano xxx ha chiesto l'intervento del Corecom Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società Dahlia TV xxx, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int.;

Vista la nota del 05 maggio 2011 (prot. n. 24102/11 del 06 maggio 2011), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

considerato quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

Il sig. Turano xxx promuoveva, dinanzi al Corecom Calabria, un procedimento di conciliazione nei confronti della società Dahlia TV xxx. La conciliazione si concludeva con esito negativo ai sensi dell'**art. 8, comma 3, della delibera Agcom 173/07/Cons.**

Il 3 maggio 2011, la società istante demandava all'adito Corecom la definizione della controversia.

Esponeva il ricorrente, di aver stipulato con Dahlia TV, il 21 settembre 2010, un contratto di abbonamento – con smart card – per la fornitura di un servizio televisivo a pagamento.

In particolare, le doglianze riguardavano:

- 1) l'interruzione del segnale televisivo, dal 2 novembre 2010;
- 2) l'interruzione definitiva del servizio dal 26 febbraio 2010.

L'utente presentava le seguenti richieste:

- a) rimborso del costo sostenuto per l'acquisto della smart card;
- b) indennizzo per la completa interruzione del servizio, **ex art. 5, allegato A, delibera 73/11CONS;**
- c) indennizzo per la mancata risposta ai reclami;
- d) risarcimento danni;
- e) rimborso spese e corresponsione competenze di procedimento.

Allegava all'istanza di definizione, tra l'altro, la copia di una ricevuta di pagamento su cui è trascritta a penna la data 21 settembre 2010.

Dahlia TV xxx, nonostante la rituale instaurazione del procedimento, rimaneva contumace.

Motivi della decisione

1. In tema di rito.

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'**art. 14 del Regolamento** ed è pertanto procedibile.

Si rammenta altresì che ai sensi **dell'art. 19, comma 4, del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti**, l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria, giacché è limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.

E' fatto salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per il maggior danno.

2. Riguardo al merito.

Le doglianze dell'istante sono infondate e come da dispositivo non meritano accoglimento.

Risulta provato che tra le parti è stato stipulato un contratto di somministrazione di servizi e contenuti televisivi a pagamento.

In particolare, nel contratto di somministrazione *"una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose"*(**art. 1559 c.c.**).

2.1 Con riferimento al rimborso del canone annuale ed all'interruzione del servizio.

Il sig. Turano domanda il rimborso di quanto corrisposto durante il mese di settembre 2010, per godere per un anno della visione dei programmi Dahlia. Allega, a tal fine, la copia di una ricevuta di pagamento, la cui data, *ex se* illeggibile, viene apposta a penna.

Il nodo va sciolto alla luce delle incombenze imposte dalla legge all'odierno ricorrente, in applicazione dei principi generali dell'ordinamento in tema di ripartizione del carico probatorio. L'utente era onerato, infatti, dalla dimostrazione del titolo legittimante l'azione e della sua validità, in forza del principio generale - previsto per l'ambito processuale, ma ragionevolmente estensibile all'odierna fattispecie - di cui all'**art. 2697 cod. civ.**, secondo cui: *"Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento"*

La mancata esibizione di una valida ricevuta comprovante l'acquisto di un pacchetto annuale, comporta il mancato assolvimento dell'onere della prova imposto al ricorrente e, pertanto, la corrispondente domanda non può trovare accoglimento.

2.2 Sulla mancata risposta ai reclami.

L'utente deduce, poi, la proposizione di alcuni reclami allegando all'istanza la copia di una missiva asseritamente inviata all'operatore. Il consumatore, tuttavia, non deposita - a riprova della bontà delle sue deduzioni - né un avviso di ricevimento, comprovante l'eventuale spedizione di una raccomandata, né un rapporto di trasmissione a riprova dell'invio di un fax.

La domanda va, dunque, rigettata. D'altro canto essa non avrebbe potuto trovare accoglimento anche per le superiori ragioni esposte *sub* 2.1.

3. Sulle spese di procedura.

L'**art. 6 del Regolamento** sancisce che nel determinare rimborsi e gli indennizzi si tenga conto *"del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione"* e che *"quando l'operatore non partecipi all'udienza fissata per la conciliazione senza addurre giustificati motivi"* vadano

comunque " *rimborsate all'utente, se presente all'udienza ed indipendentemente dall'esito della controversia di cui agli art. 14 e ss., le spese sostenute per l'esperimento del tentativo di conciliazione*".

A tale proposito, è d'uopo sottolineare, che non è stata tenuta né l'udienza di conciliazione, né tantomeno quella di definizione.

Ciò posto, tenuto altresì conto del rigetto della domanda, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di procedura.

In conformità, dunque, a quanto previsto dall'**articolo 19, comma 6, della delibera n.173/07/CONS** - a mente del quale, "*Nel provvedimento decisorio l'Autorità può riconoscere il rimborso delle spese necessarie e giustificate per l'espletamento della procedura*" - la domanda dell'utente di rimborso delle spese di procedura non merita accoglimento.

Vista la proposta di decisione del Dirigente del Settore Assistenza agli Organi Istituzionali - Affari generali e legali di questo Comitato, Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;

Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. Alessandro Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Il rigetto dell'istanza.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259.

La presente delibera è notificata alle parti, pubblicata nel Bollettino ufficiale, sul sito *web* dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e sul sito web del Corecom Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 69/2009.

La società è tenuta, altresì, a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

I COMPONENTI

f.to Dott. Gregorio Corigliano

f.to Dott. Paolo Posteraro

IL PRESIDENTE

f.to Prof. Alessandro Manganaro

V. Il Direttore del Co.Re.Com.

f.to Avv. Rosario Carnevale